



CONF. CON ORIGINALE

FABIO TACCHETTI

Prenotazione:

Spett.le
Progetti di Utilità Sociale Srl
Via Roberto Lepetit 8/10
20124 Milano



Timbro Ente Beneficiario (Associazione/Comune)

Oggetto: **PRENOTAZIONE MOBILITA' GRATUITA - "PROGETTI DEL CUORE" PER IL TERRITORIO DI UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA**

Con riferimento alla proposta di fornitura in comodato gratuito di mezzo opportunamente attrezzato anche per il trasporto di persone diversamente abili, con le seguenti caratteristiche:

- **Fornitura in comodato gratuito** per la durata complessiva di anni 8 anni (2+2+2+2) di un mezzo opportunamente attrezzato anche per il trasporto di persone disabili, modello FIAT DOBLO' dotato anche di pedana idraulica;
- **Messa su strada del mezzo**, copertura di tutte le tasse di possesso annuali, tasse di circolazione, premio annuale delle assicurazioni obbligatorie, oltre a kasko, furto e incendio, atti vandalici ed eventi naturali, ad eccezione delle franchigie;
- **Eventuale sostituzione dell'autoveicolo** in caso di perimento dello stesso per cause non imputabili all'utilizzo da parte dell'Ente (ad esempio: furto, completa distruzione del mezzo, ovvero il danneggiamento che ne impedisca qualsiasi riparazione);
- **In caso di sinistro, riparazione del danno**, a carico della parte comodante, qualora l'evento del danneggiamento sia contemplato tra i rischi coperti dalle polizze assicurative, ovvero non imputabile al produttore dell'autoveicolo.

Posto che saremo esonerati da qualsiasi onere relativo all'acquisto ed alla gestione del mezzo per tutta la durata del comodato e che garantirete al mezzo una polizza assicurativa speciale priva di diritto alla rivalsa nei nostri confronti al fine di evitare qualsiasi rischio risarcitorio anche indiretto nei confronti di terzi

Anticipiamo la volontà di aderire al progetto, che saremo in grado di formalizzare contrattualmente quanto prima, al fine di permettervi di bloccare a nostro favore la disponibilità del mezzo come sopra descritto, nonché di permettervi di pianificare le attività necessarie all'attivazione del progetto a nostro favore. **INDIENDO COPIE DATA UZITTA DELLA QUINTA DELL'UNIONE IL 3 AGOSTO 2019**

Nome e Cognome **PAOLO CRESTINI**

Ruolo: **PRESIDENTE UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA**

Data: **25/06/19**

Firma



La Società fornirà il predetto veicolo attraverso le risorse finanziarie derivanti dalla locazione, ad aziende ed esercizi commerciali principalmente presenti sul territorio, degli spazi pubblicitari che verranno ricavati sulla superficie esterna dell'autoveicolo stesso. Le parti, pertanto, con la presente scrittura, si impegnano ad addivenire, nei termini ed alle condizioni appresso precisate, alla stipula del contratto di comodato gratuito che avrà ad oggetto il veicolo descritto al successivo art. 5.

3) DESCRIZIONE DEL "PROGETTO"

Il "Progetto" si realizza, in quattro successivi periodi come descritto al successivo art. 4 bis, attraverso le fasi che precedono e che seguono la sottoscrizione del presente Accordo (le fasi successive, come di seguito descritte nel presente articolo, saranno ripetute identiche in tutti e quattro i periodi), che per semplicità vengono qui di seguito schematicamente riportate:

Fasi antecedenti alla stipula dell'Accordo

- a) Proposta del "Progetto di Trasporto Solidale";
- b) Adozione, da parte dell'Ente Beneficiario, di apposito provvedimento amministrativo (Delibera o Determina), atto a manifestare la propria totale adesione al "Progetto".

Fasi successive alla stipula dell'Accordo:

- c) invio ai soggetti potenzialmente interessati di un'apposita lettera di presentazione (*Allegato 1*); tale lettera di presentazione, recante il logo e la sottoscrizione dell'Ente Beneficiario, potrà essere inoltrata dalla Società, a propria discrezione, anche successivamente a propria cura e spese; con i medesimi soggetti, tramite contatto telefonico, verranno fissati idonei appuntamenti al fine di concordare l'orario e le modalità più consono ai loro impegni lavorativi, per la necessità di informarli di una importante iniziativa che riguarda l'Ente Beneficiario. Oltre alla suddetta lettera di presentazione afferente l'avvio del "Progetto", contestualmente, l'Ente Beneficiario rilascerà lettere di presentazione (*Allegato 2A e 2B*) relative ai successivi periodi contrattuali, prive di data, autorizzando espressamente, ora per allora, la Società ad apporvi la data di emissione che dovrà essere contestuale rispetto alla data di inoltro della comunicazione di avvio dei successivi periodi contrattuali che sarà trasmessa dalla Società all'Ente Beneficiario, di cui al successivo art. 4bis. Le suddette lettere di presentazione potranno essere inoltrate dalla Società, a propria discrezione, anche successivamente a propria cura e spese. Inoltre l'Ente dovrà sottoscrivere una missiva da inviare alle Attività sul Territorio nella quale si anticipa che verrà fissato un appuntamento per illustrare il Progetto (*Allegato 3*) ed una di accreditamento dei collaboratori che andranno a proporre l'Iniziativa ai potenziali clienti (*Allegato 4*). Entrambi gli allegati 3 e 4 dovranno essere aggiornati alla data di ogni periodo contrattuale di rifinanziamento del Progetto al fine di permetterne l'utilizzo in ogni biennio in cui saranno contattate le attività economiche.
- d) consegna entro _____ da parte dell'Ente beneficiario di elenco di soggetti potenzialmente interessati a partecipare al Progetto, ai quali verrà proposta la locazione di spazi pubblicitari;
- e) convocazione in accordo con la Società, a cura dell'Ente Beneficiario e presso la sede dello stesso, di una conferenza stampa per la presentazione del "Progetto" e la sensibilizzazione dei "soggetti potenzialmente interessati" (aziende, esercizi commerciali, ecc.). La data della conferenza stampa non vincola il periodo di raccolta delle adesioni pubblicitarie, che potrà avvenire in qualsiasi momento precedente e/o successivo;
- f) comunicazione all'Ente Beneficiario dell'avveramento della condizione posta al punto 4) del presente Accordo;
- g) sottoscrizione del Contratto di comodato gratuito dell'autoveicolo (*Allegato 5*), precedentemente alla Cerimonia ufficiale di consegna dello stesso, che dovrà avvenire in presenza della stampa locale e dei soggetti che hanno aderito al "Progetto", ai quali l'Ente Beneficiario consegnerà un Attestato di riconoscimento.

4) TERMINI E CONDIZIONI DI REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO"

La sottoscrizione del contratto di comodato gratuito e la conseguente consegna dell'autoveicolo, posto il rispetto di tutte le condizioni e termini come stabiliti al precedente art. 3, è subordinata al realizzarsi della seguente condizione: la sottoscrizione, entro il termine minimo di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data della conferenza stampa di cui all'art. 3 lett. e) della presente scrittura, dei contratti di locazione degli spazi pubblicitari in misura pari al 60% (sessanta per cento) della superficie dell'autoveicolo destinato a tal fine.

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Le parti convengono che il termine di scadenza suindicato (12 mesi), potrà essere prorogato, per tre volte, di tre mesi e, così, per complessivi ulteriori nove mesi, su richiesta della Società, previa comunicazione scritta. Entro il termine dei 30 (trenta) giorni successivi alla data in cui si è avverata la condizione di cui sopra, la Società si impegna a comunicarne all'Ente Beneficiario l'avveramento mediante comunicazione scritta. Se allo spirare dei termini sopra indicati dei 12 (dodici) mesi, oltre eventuali proroghe, la condizione non si sarà avverata, la Società comunicherà all'Ente Beneficiario entro 30 giorni il mancato raggiungimento della soglia esplicitando la propria volontà di recedere con esclusione dell'applicabilità dell'art. 9 della presente scrittura oppure, qualora la copertura pubblicitaria raggiunta fosse comunque superiore al 40% della superficie dell'autoveicolo destinato a tal fine, le parti avranno la facoltà di accordarsi successivamente sulla corresponsione, da parte dell'Ente Beneficiario, di un'integrazione da concordarsi negli importi e nelle modalità, a titolo di contributo per le spese d'esercizio.

4 bis) DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto di comodato d'uso gratuito è prevista per complessivi 8 (otto) anni nell'ambito dei quali saranno portati avanti 4 progetti di finanziamento del mezzo e del mantenimento dei costi previsti dagli accordi tra le parti, ivi compresa la copertura assicurativa: ogni progetto di finanziamento sarà relativo ad un biennio. Tale durata è subordinata all'avverarsi delle condizioni previste nei precedenti artt. 3 e 4. Decorso 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione del contratto di comodato, la Società, previa comunicazione all'Ente Beneficiario, anche a mezzo e-mail, potrà quindi dare corso al nuovo "Progetto" con riferimento al secondo periodo, costituito dal biennio successivo al primo in cui il mezzo è già in dotazione all'Ente Beneficiario, come descritto all'art. 3 della presente scrittura. Stessa procedura verrà applicata per tutti i successivi periodi in cui si articola il presente contratto. L'Ente Beneficiario sarà tenuto ad adempiere agli obblighi e condizioni di realizzazione di volta in volta del nuovo "Progetto" (ad eccezione di quanto previsto dalle "fasi antecedenti alla stipula dell'accordo" ed ovviamente dalla stipula del contratto di comodato in quanto già in essere). E' fatta salva in ogni caso la facoltà, esclusivamente esercitabile da parte della Società, di non effettuare la conferenza stampa di cui all'art. 3 lett. e) (in tale ultima evenienza il termine per l'avveramento della condizione di cui all'art. 4 decorrerà dalla comunicazione di avvio del secondo periodo del "Progetto" e di ogni periodo successivo). Le parti concordano che, in caso non si realizzi il secondo "Progetto" o quelli successivi, ovvero non vengano sottoscritti contratti di locazione di spazi pubblicitari in misura pari al 60% della superficie dell'autoveicolo, la Società possa recedere unilateralmente dopo i primi 2 anni o dopo i primi 4 anni o dopo i primi 6 anni (a seconda di quale Progetto non dovesse realizzarsi) tramite telegramma o raccomandata A/R o Pec. La riconsegna del mezzo dovrà avvenire entro 1 mese dalla ricezione della comunicazione e con esclusione di qualunque diritto di rivalsa o di risarcimento in favore dell'Ente Beneficiario.

5) AUTOVEICOLO ATTREZZATO

Nei termini previsti al punto 4) del presente Accordo, la Società o una delle partners del "Progetto", consegnerà in comodato all'Ente Beneficiario:

n. 1 autoveicolo di marca FIAT modello _____, idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di nr. ____ passeggeri (autista escluso) ed attrezzato, con elevatore omologato a norma di legge, per il trasporto di nr. ____ sedia a rotelle, destinato esclusivamente al trasporto di persone diversamente abili, anziane e comunque di soggetti svantaggiati in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari. L'Ente Beneficiario si impegna, sin d'ora, all'utilizzo del veicolo attrezzato, per gli usi consentiti, prevalentemente sul territorio del Comune di _____

e, comunque, non al di fuori del territorio nazionale, salvo il consenso scritto della Società o di una partners del "Progetto", per l'intero periodo pattuito nella presente scrittura e nel contratto di comodato gratuito.

L'autoveicolo attrezzato potrà essere di proprietà della Società o di una delle partners del "Progetto", o da questa detenuto in locazione finanziaria o in virtù di noleggio a lungo termine.

6) SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO E CONSEGNA DELL'AUTOVEICOLO

L'autoveicolo verrà consegnato all'Ente Beneficiario unitamente alla sottoscrizione del Contratto di comodato gratuito, la quale dovrà avvenire nel termine di 90 (novanta) giorni dall'avveramento del termine di cui al punto 4) del presente Accordo con possibilità di ulteriori 90 (novanta) giorni di proroga previa comunicazione scritta.

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

L'Ente Beneficiario si impegna ad organizzare una Cerimonia ufficiale di consegna, favorendo la partecipazione, oltre che della stampa locale, anche di tutti i soggetti che hanno aderito fattivamente per la riuscita del "Progetto".

Le parti si danno atto che nessun Contratto di comodato potrà essere sottoscritto fra le parti in mancanza della previa sottoscrizione del presente Accordo e dell'accettazione delle obbligazioni qui contenute. L'Ente beneficiario si impegna a mantenere indenne la Società dal pagamento dell'imposta annuale sulla pubblicità, rispondendone in proprio, dove necessario.

7) LOCAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI

La Società o una delle partners del "Progetto" avrà facoltà, anche ricorrendo all'attività di intermediari, di locare gli spazi pubblicitari disponibili sull'autoveicolo.

I messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari all'ordine pubblico ed al buon costume, avere contenuto politico e ledere la libertà e la dignità del cittadino.

La rimozione dei messaggi pubblicitari che violano la disposizione di cui sopra dovrà essere preceduta da una regolare richiesta, tramite raccomandata A.R., al soggetto che ha locato lo spazio pubblicitario, di sostituire il contenuto nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento di detta richiesta.

8) LOCAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI SUCCESSIVA ALLA CONSEGNA

È fatto salvo il diritto della Società o di una delle partners del "Progetto" di concedere in locazione gli spazi pubblicitari che successivamente alla consegna dell'automezzo risultassero essere ancora disponibili. Al fine di riempire lo spazio pubblicitario locato, l'Ente Beneficiario si impegna a mettere a disposizione della Società o di una delle partners del "Progetto", l'autoveicolo, previa richiesta scritta da recapitarsi almeno 7 (sette) giorni prima dell'intervento.

9) RISARCIMENTO DEI DANNI

Le parti si danno atto che la stipulazione del presente Accordo ha lo scopo di impegnare le parti a compiere le attività necessarie alla concessione dell'autoveicolo di cui al punto 6) in comodato gratuito.

La mancata consegna dell'autoveicolo in comodato da parte della Società così come la mancata presa in consegna di detto autoveicolo da parte dell'Ente Beneficiario o la revoca dell'autorizzazione ad intraprendere la campagna pubblicitaria o la mancata ottemperanza agli obblighi assunti all'art. 3, obbligherà la parte inadempiente al risarcimento dei danni patiti, qualora detto inadempimento avvenga in assenza di una giusta causa.

In ogni caso la mancata presa in consegna del veicolo da parte dell'Ente o la mancata ottemperanza da parte di questi agli obblighi assunti nel presente contratto ed, in particolare, all'art. 3, darà la possibilità alla Società di affidare il veicolo ad altra Associazione o Ente avente titolo e necessità, restando validi tutti i titoli e le garanzie illustrati in questo contratto, a fronte dell'impegno sottoscritto dalle e con le attività economiche che hanno partecipato al Progetto noleggiando superfici pubblicitarie o servizi pubblicitari in genere. L'Ente, una volta sottoscritto il Progetto di Mobilità, non potrà revocare a Progetti di Utilità Sociale srl l'autorizzazione ad intraprendere la campagna vendita se non a seguito di comprovati comportamenti illeciti imputabili a Progetti di Utilità Sociale srl.

Per nessun motivo la Società potrà esser penalizzata a seguito di problematiche insorte all'interno dell'Ente Beneficiario e non imputabili al proprio operato.

10) CLAUSOLA DI ESCLUSIVA

L'Ente Beneficiario dichiara sotto la propria responsabilità di non aver patrocinato negli ultimi 12 mesi Progetti di Mobilità gratuita con società diverse da PROGETTI DI UTILITÀ SOCIALE o Sue partners e si impegna a non patrocinare iniziative similari o concorrenti per la durata della campagna pubblicitaria, onde evitare sia di penalizzare la presente Iniziativa sia di ingenerare confusione tra i soggetti potenzialmente interessati alla stessa.

Nell'eventualità in cui l'Ente Beneficiario si trovasse nella necessità di avviare nuove Iniziative analoghe alla presente o rinnovare quelle in scadenza si impegna a darne comunicazione alla Società al fine di valutare l'opportunità di estendere la collaborazione anche alla realizzazione di detti Progetti ed, a fronte di medesime condizioni di realizzazione, a scegliere quelle proposte dalla Società.

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

11) COMUNICAZIONI E NOTIFICHE

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata A/R o Pec all'indirizzo delle Parti. Resta inteso che presso i relativi indirizzi, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo a questo Accordo, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie. Si precisa che, per quanto concerne le comunicazioni di cui agli art. 4 e 4 bis la Società o una delle partners potrà inviare all'Ente missive anche via fax al numero indicato in epigrafe.

11) FORO COMPETENTE

Tutte le controversie riguardanti l'interpretazione, esecuzione, validità o applicazione del presente Accordo saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

12) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche, le parti dichiarano che i dati personali contenuti nel presente Accordo verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Si allega:

- 1) Lettera di presentazione;
- 2) Lettere di presentazione per periodi successivi al primo (Allegati 2A - 2B);
- 3) Lettera che anticipa fissazione appuntamenti con potenziali clienti;
- 4) Lettera di accreditamento dell'agente di vendita (firmata dal Sindaco).
- 5) Fac-Simile contratto di comodato e relativo vademecum di gestione;

→ Letto, confermato e sottoscritto a _____, il _____

L'ENTE BENEFICIARIO
Timbro

LA SOCIETA'
Timbro

Legale Rappresentante Pro Tempore
o Procuratore con potere di firma

Legale Rappresentante Pro Tempore
o Procuratore con potere di firma

(Nome e Cognome in stampatello)

(Nome e Cognome in stampatello)

(Firma leggibile per esteso)

(Firma leggibile per esteso)

A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute negli articoli 4), 4 bis) e 11);

L'ENTE BENEFICIARIO
Timbro

LA SOCIETA'
Timbro

Legale Rappresentante Pro Tempore
o Procuratore con potere di firma

Legale Rappresentante Pro Tempore
o Procuratore con potere di firma

(Nome e Cognome in stampatello)

(Nome e Cognome in stampatello)

(Firma leggibile per esteso)

(Firma leggibile per esteso)

(Allegato 5)

Per presa visione e accettazione

CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DI BENI MOBILI REGISTRATI

di n. 1 AUTOVEICOLO appositamente attrezzato per il trasporto di persone svantaggiate

L'anno _____, il giorno _____, del mese di _____, in _____,

a seguito dell' "Accordo per la fornitura in comodato gratuito di un automezzo attrezzato per il trasporto di anziani e disabili per il territorio di _____" del _____, con la presente scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge

tra

L' Associazione / Il Comune di _____,

Indirizzo, tel e fax _____,

Indirizzo PEC _____,

Indirizzo e-mail _____,

Codice Fiscale e Partita IVA _____,

in persona del/della Suo/a _____,

Sig./Sig.ra _____,

nato/a a _____, il _____,

di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente "Ente Beneficiario"

e

la Società _____,

con sede legale a _____ in via _____,

iscritta nel registro delle Imprese di _____ nr. _____, REA _____,

C.F. _____, P. IVA _____, in nome e per

conto della quale interviene il _____, di

seguito nel presente atto denominato/a anche semplicemente "Parte comodante";

Premesso

- che la sottoscrizione del "Accordo per la fornitura in comodato gratuito di un automezzo attrezzato per il trasporto di anziani e disabili..." è presupposto necessario per la validità del presente Contratto di comodato gratuito e ne forma parte integrante;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti sopra descritte si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto di comodato gratuito.

Per presa visione e accettazione

Art. 2 - OGGETTO

- 2.a)** La Società _____ dà in comodato gratuito all'Ente Beneficiario, che accetta e si impegna ad utilizzarlo con la dovuta diligenza, nr. 1 (uno) autoveicolo di marca _____ modello _____, come da verbale di consegna che sarà parte integrante del presente contratto, idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di nr. _____ passeggeri (autista escluso) ed attrezzato, con elevatore omologato a norma di legge, per il trasporto di nr. _____ sedie a rotelle.
- 2.b)** tutte le spese derivanti dall'utilizzo del suddetto bene sono completamente a carico di parte comodante, ma l'Ente Beneficiario si impegna a mantenerlo nello stesso stato di conservazione in cui lo ha ricevuto. Pertanto, l'Ente Beneficiario si obbliga al rispetto dello scadenziario predisposto dalla casa costruttrice relativo al rilascio dei tagliandi periodici di manutenzione, anche in relazione alla manutenzione dell'allestimento come omologato. Si precisa che il contratto di assicurazione RCA continuerà ad essere intestato al proprietario comodante e le tasse di possesso continueranno a riportare l'indicazione del comodante, in quanto proprietario ai sensi di legge del veicolo.

Art. 3 - DESTINAZIONE DELL'AUTOVEICOLO

- 3.a)** L'autoveicolo si intende concesso in comodato gratuito esclusivamente per il trasporto di persone svantaggiate. Il comodatario potrà disporre liberamente del veicolo per tutti gli usi consentiti dalla legge e dal presente contratto. Il comodatario si obbliga a non utilizzare il bene comodato per scopi differenti e ad utilizzare il bene con la massima diligenza.
- 3.b)** il comodatario si obbliga a custodire con cura la cosa comodata ed a non cederla a terzi se non previa autorizzazione scritta del comodante. Il comodatario si obbliga a restituire il bene secondo la previsione di cui all'art. 9 della presente scrittura, nelle condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso.
- 3.c)** Il comodatario si impegna all'utilizzo del veicolo attrezzato, per gli usi consentiti, prevalentemente sul territorio del Comune di _____ c. comunque, non al di fuori del territorio nazionale, salvo il consenso scritto di Parte Comodante o di una Società partner del "Progetto," per l'intero periodo pattuito nel presente contratto.

Art. 4 - PERSONE SVANTAGGIATE

Per persone svantaggiate si intendono anziani, i disabili e comunque coloro che risultano svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari.

Art. 5 - TITOLARITÀ GIURIDICA

L'Ente Beneficiario non potrà avanzare alcuna pretesa sull'autoveicolo descritto al precedente art. 2 e i creditori dello stesso non potranno esperire alcuna azione esecutiva sull'autoveicolo per soddisfare i loro diritti di credito.

Art. 6 - CONSEGNA DELL'AUTOVEICOLO

La consegna dell'autoveicolo avverrà presso la sede dell'Ente Beneficiario a cura di Parte comodante e ne farà fede il relativo verbale. La consegna avverrà nella mani di personale dell'Ente all'uopo incaricato.

Art. 7 - DURATA DEL CONTRATTO

Il Contratto avrà la durata di 8 anni (2+2+2+2) a partire dalla data della consegna del mezzo. Nel caso in cui lo ritenga opportuno, l'Ente Beneficiario potrà manifestare la propria disponibilità al rinnovo, dandone comunicazione alla Comodante almeno 24 (ventiquattro) mesi prima della scadenza del Contratto, che valuterà la fattibilità di detto rinnovo e ne darà comunicazione all'Ente. In caso di rinnovo le parti procederanno a sottoscrivere il contratto ed i relativi allegati nei 24 (ventiquattro) mesi precedenti alla scadenza del Contratto. Nel caso in cui la tempistica della raccolta pubblicitaria necessaria al finanziamento del mezzo ed alla sua conservazione dovesse superare i termini di scadenza del precedente contratto, l'Ente potrà optare per richiedere una proroga temporanea del comodato del veicolo (che altrimenti verrebbe ritirato), il cui accoglimento rimarrà ad insindacabile discrezione di Progetti di Utilità Sociale srl. Tale durata 8 (otto anni), come già previsto dall'art. 4 bis dell'Accordo, è subordinata al rispetto delle condizioni previste negli articoli 3 e 4 dello stesso Accordo, che forma parte integrante della presente

Per presa visione e accettazione

scrittura, ad eccezione di quanto previsto dalle "fasi antecedenti alla stipula dell'accordo" ed ovviamente dalla stipula del contratto di comodato, che è già in essere. Pertanto, alla scadenza del primo periodo di durata del "progetto" di due anni dalla sottoscrizione del contratto di comodato, salvo il diritto di recesso unilaterale di cui di seguito, le parti dovranno adempiere agli obblighi ed alle condizioni di realizzazione del nuovo "progetto" con riferimento al secondo periodo, di analoga durata, come descritte all'art. 3 dell'Accordo, ivi compresa la restituzione del mezzo per il tempo necessario per apporre le nuove pubblicità. Stessa procedura verrà applicata per i successivi periodi in cui si articola il presente contratto. Restano fermi e confermati, pertanto, per ciascuno dei periodi di durata del "progetto", anche i termini, le facoltà concesse al Comodante, nonché le condizioni di realizzazione dello stesso come descritte dall'art. 4 e 4bis dell'Accordo.

Art. 8 – RECESSO DAL CONTRATTO

Le parti concordano che Parte Comodante possa recedere unilateralmente dopo i primi 2 anni o dopo i primi 4 o dopo i primi 6 anni (a seconda di quale Progetto non dovesse realizzarsi) in caso non si realizzi la condizione di cui al punto 4 e 4bis dell'Accordo, previo invio di lettera raccomandata A/R o Pec, rispettando un termine di preavviso di mesi tre e con esclusione di qualunque diritto di rivalsa o di risarcimento in favore dell'ente Beneficiario. In tal caso l'Ente dovrà procedere alla restituzione del veicolo allo scadere del termine di preavviso secondo le modalità di cui al successivo art. 9.

Art. 9 – RESTITUZIONE DELL'AUTOVEICOLO

L'autoveicolo comodato sarà restituito nello stato in cui viene consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso. La restituzione da parte dell'Ente Beneficiario dovrà avvenire presso la sede dell'Ente Beneficiario.

Art. 10 – CLAUSOLA PENALE

Nel caso in cui il Comodatario, al termine della durata del presente contratto, ritardi la restituzione dell'autoveicolo comodato, sarà dovuta in favore della Parte comodante una penale che le parti convengono fin d'ora pari ad euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo.

Art. 11 – DIRITTI ED OBBLIGHI DELLA COMODANTE

11.a – Parte comodante provvederà al pagamento della tassa di possesso annuale, degli eventuali oneri e tasse connesse alla circolazione dello stesso, del premio annuale delle assicurazioni obbligatorie per legge, R.C., dell'assicurazione Kasko, della copertura furto e incendio, atti vandalici ed eventi naturali (ad eccezione delle franchigie che rimangono a carico dell'Ente Beneficiario), dei tagliandi previsti dalla casa di produzione. In relazione al pagamento dei tagliandi da parte della Comodante, si precisa che il pagamento avverrà solo previa approvazione scritta tramite pec o fax del relativo preventivo che l'Ente dovrà far pervenire a mezzo fax o Pec. Tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione saranno sopportate da parte comodante, comprese le spese necessarie per la sostituzione degli pneumatici quando necessario in base al chilometraggio effettuato. Parte comodante si impegna, all'atto della consegna dell'autoveicolo e ad ogni successiva scadenza, a fornire all'Ente Beneficiario il tagliando dell'assicurazione.

11.b – Parte comodante si impegna nei confronti dell'Ente Beneficiario a sostituire l'autoveicolo nel caso in cui quest'ultimo perisca per causa ad esso non imputabile. Ai fini del presente Contratto e a solo titolo esemplificativo si intende perimento dell'autoveicolo per causa non imputabile all'Ente, il furto, la completa distruzione, ovvero il danneggiamento che ne impedisca qualsiasi riparazione.

11.c – Parte comodante si impegna nei confronti dell'Ente Beneficiario, in caso di sinistro, a riparare l'autoveicolo, sempre che l'evento del danneggiamento sia contemplato tra i rischi coperti dalle polizze assicurative stipulate ovvero non sia imputabile al produttore dell'autoveicolo. Ai fini del presente Contratto si intende danneggiamento dell'autoveicolo qualunque evento che comporta la riduzione delle funzionalità dello stesso ovvero l'impossibilità dell'utilizzo e i cui effetti dannosi sono eliminabili grazie a riparazione.

11.d – Parte comodante si impegna a non apporre sull'autoveicolo messaggi pubblicitari che per la loro natura possano risultare in contrasto con le finalità dell'Ente Beneficiario e l'interesse degli utenti, che si possono così qualificare: messaggi contrari all'ordine pubblico, al buon costume,

Per presa visione e accettazione

con contenuto politico e qualsiasi altro messaggio che possa ledere la dignità del cittadino o dell'Ente Beneficiario. Rimane diritto esclusivo di Parte comodante apporre, sostituire, eliminare dalle superfici dell'autoveicolo i messaggi pubblicitari.

Art. 12 – DIRITTI E OBBLIGHI DEL COMODATARIO

- 12.a – L'Ente Beneficiario, a cui viene concesso in uso l'autoveicolo, si obbliga ad utilizzarlo sempre nel rispetto della destinazione disposta dall'art. 3 del presente Contratto.
- 12.b – È fatto divieto all'Ente Beneficiario di concedere l'autoveicolo in noleggio a pagamento, concessione o prestito a terzi di qualunque natura; con riferimento alle Associazioni di Volontariato o Aziende convenzionate con l'Ente Beneficiario, e comunque aventi lo scopo di prestare assistenza alle persone svantaggiate, identificate al precedente art. 4, Parte comodante, previa richiesta scritta da parte dell'Ente Beneficiario, si riserva la facoltà di rilasciare autorizzazione per iscritto. In ogni caso, ai fini della predetta autorizzazione, l'Ente Beneficiario si impegna a segnalare tempestivamente e per iscritto a Parte comodante i dati relativi al soggetto al quale verrà concesso l'impiego dell'autoveicolo (denominazione, indirizzo, recapito telefonico, responsabile, ecc.).
- 12.c – L'Ente Beneficiario si obbliga ad utilizzare l'autoveicolo e conservarlo con la diligenza del buon padre di famiglia. L'Ente Beneficiario si impegna a mantenere in ordine l'autoveicolo, rispettando le norme di manutenzione consigliate dal produttore.
- 12.e – L'Ente Beneficiario si obbliga, nell'utilizzo dell'autoveicolo, ed anche in caso di autorizzazione per la concessione e/o prestito a terzi come previsto dal precedente art. 12.b, ad impiegare esclusivamente personale che si trovi in possesso dei requisiti di legge allo scopo dell'utilizzo previsto dal presente contratto e, così, che sia in possesso di tutte le autorizzazioni e patenti necessarie alla guida del particolare tipo di autoveicolo. Il conducente deve avere 21 anni compiuti e possedere la patente da almeno 1 (un) anno. Al conducente dell'autoveicolo è fatto espresso divieto di chiedere, a qualsiasi titolo, compensi ai passeggeri dell'autoveicolo. Ai passeggeri ed al conducente è fatto espresso divieto di:
- gettare oggetti dal veicolo sia fermo che in movimento;
 - pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.
- Sono a carico dell'Ente Beneficiario le spese relative al personale addetto alla guida dell'autoveicolo o al personale impiegato in qualsiasi attività relativa al suo utilizzo.
- 12.f – L'Ente Beneficiario risponderà in proprio per le eventuali infrazioni commesse in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, sostenendo gli oneri per le relative contravvenzioni oltre alle spese. È fatto obbligo al Comodatario di trasmettere a parte comodante copia della quietanza di pagamento delle eventuali sanzioni entro 15 (quindici) giorni dal pagamento della stessa. Qualora la società proprietaria del veicolo o altra società partner dovessero sostenere il pagamento delle contravvenzioni comminate, l'Ente Beneficiario dovrà immediatamente rimborsare, a prima richiesta, e comunque non oltre 15 giorni dalla stessa, l'importo di dette contravvenzioni oltre alle spese sostenute, anche per la presentazione di eventuali ricorsi all'autorità competente.
- 12.f bis – Nel caso in cui la copertura assicurativa del veicolo concesso in comodato gratuito con la presente scrittura comprenda il diritto di rivalsa da parte della Compagnia di Assicurazioni nei confronti di Parte comodante, quest'ultima, a sua volta, eserciterà l'azione di rivalsa nei confronti dell'Ente Beneficiario nei casi che di seguito vengono descritti e nonostante sia intervenuta l'autorizzazione di cui all'art. 12.b:
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle vigenti disposizioni di legge;
 - in caso di danni subiti dai terzi trasportati, qualora il trasporto non è effettuato in conformità alle vigenti disposizioni di legge e/o in conformità alle indicazioni della carta di circolazione;
 - in caso di guida con patente idonea ma scaduta;
 - in caso di guida del conducente in stato di ebbrezza o sotto l'effetto dell'uso di stupefacente.
- 12.g – È incombenza dell'Ente Beneficiario richiedere, alle autorità competenti, l'eventuale rilascio dell'autorizzazione per il transito nelle "Zone a traffico limitato" ed il parcheggio nelle "Zone a sosta limitata", simboleggiata dallo specifico "Contrassegno invalidi" da applicare

Per presa visione e accettazione

- sull'automezzo.
- 12.h – In caso di sinistro, l'Ente Beneficiario si obbliga ad informare immediatamente, oltre la Compagnia Assicurativa, anche parte comodante. L'Ente Beneficiario sarà comunque responsabile della perdita, distruzione o sottrazione del veicolo o di parti dello stesso, nonché degli eventi dannosi per i quali non abbia inoltrato regolare denuncia alla Compagnia Assicurativa entro il termine massimo concesso o per i quali, per sua colpa, non verrà liquidato l'indennizzo. In tali casi l'Ente Beneficiario sarà obbligato a ripristinare il veicolo nella sua condizione originaria, a sostituire le parti con pezzi originali o a pagarne il valore.
- 12.i – È fatto divieto all'Ente Beneficiario di rimuovere o manomettere i messaggi pubblicitari installati, né tanto meno di apporne di diversi. L'Ente Beneficiario è, altresì, obbligato ad informare parte comodante di qualsivoglia irregolarità ovvero difformità che insorga nello spazio promozionale durante l'uso dell'autoveicolo, tale da ridurre in qualche modo la "visibilità" e la capacità di diffondere il messaggio promozionale ai potenziali consumatori. Parte comodante si riserva, altresì, di trasmettere all'Ente Beneficiario, in caso di danneggiamento, rimozione e/o in ogni altro caso in cui gli spazi all'interno dei quali si rende necessaria l'apposizione di nuovi messaggi pubblicitari, di trasmettere alla parte comodataria, a mezzo posta, il messaggio/i di cui si sia resa, per qualunque causa, necessaria la nuova apposizione. In tali casi, parte comodataria, provvederà direttamente al ripristino e/o nuova installazione del messaggio promozionale.
- 12.l L'Ente Beneficiario manleva la Comodante dall'assolvimento degli obblighi derivanti dal pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità.

Art 12bis - VADEMECUM DI GESTIONE DEL MEZZO E PROCEDURE CONNESSE AL CONTRATTO DI COMODATO

Allegato al presente contratto di comodato d'uso e parte integrante dello stesso, è contemplato documento denominato "Vademecum di gestione del mezzo e procedure connesse al contratto di comodato". Le parti convengono che detto allegato è parte integrante del presente contratto e l'Ente si impegna a rispettarlo.

Art. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il mancato adempimento di uno degli obblighi di cui al presente Contratto ed, in particolare, degli obblighi imposti dai precedenti artt. 11 e 12 e 12bis, costituiscono giusta causa di risoluzione del Contratto.

Art. 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., si conviene espressamente che il presente contratto di comodato si risolverà di diritto nel caso in cui il comodatario non sia più nelle condizioni di perseguire gli scopi sociali istituzionali e/o utilizzi l'autoveicolo per un uso diverso da quello pattuito (Art. 3). In detti casi parte comodante potrà esigere l'immediata restituzione dell'autoveicolo con esclusione di qualsivoglia diritto di rivalsa o indennizzo a favore dell'Ente Beneficiario. L'Ente Beneficiario, comunque, si impegna a individuare e proporre una struttura che abbia le caratteristiche e le capacità di proseguire il servizio, già concordate nel proseguirlo alle stesse condizioni.

Art. 15 – MODIFICHE CONTRATTUALI

Qualsiasi modifica al presente accordo non sarà valida e vincolante, ove non risulti da atto scritto firmato da ciascuna delle Parti.

Art. 16 – COMUNICAZIONI E NOTIFICHE

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente accordo dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata A/R o PEC all'indirizzo sopra indicato delle Parti.

Art. 17 – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie riguardanti l'interpretazione, esecuzione, validità o applicazione del presente Contratto saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 18 – DISCIPLINA DEL PRESENTE ACCORDO

Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto si applicano gli articoli 1803 e seguenti del codice civile.

Per presa visione e accettazione

Art. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche, le parti dichiarano che i dati personali contenuti nel presente Contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Si allega a far parte integrante del presente contratto

VADEMECUM DI GESTIONE DEL MEZZO

Letto, confermato e sottoscritto a _____, il _____

L'ENTE BENEFICIARIO

Timbro

LA SOCIETA'

Timbro

Legale Rappresentante Pro Tempore
o Procuratore con potere di firma

(Nome e Cognome in stampatello)

(Firma leggibile per esteso)

Legale Rappresentante Pro Tempore
o Procuratore con potere di firma

(Nome e Cognome in stampatello)

(Firma leggibile per esteso)

A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute negli articoli 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 17.

L'ENTE BENEFICIARIO

Timbro

LA SOCIETA'

Timbro

Legale Rappresentante Pro Tempore
o Procuratore con potere di firma

(Nome e Cognome in stampatello)

(Firma leggibile per esteso)

Legale Rappresentante Pro Tempore
o Procuratore con potere di firma

(Nome e Cognome in stampatello)

(Firma leggibile per esteso)

Per presa visione e accettazione

Vademecum di gestione del mezzo e procedure connesse al contratto di comodato del _____

Premessa

Tra le parti è in essere un contratto di comodato relativo all'utilizzo del veicolo attrezzato per il trasporto dei disabili Fiat _____. Il presente Vademecum viene fornito, quale parte integrante del contratto di comodato, all'utilizzatore del veicolo stesso, che lo sottoscrive per accettazione, al fine di rendere chiara e trasparente la corretta gestione del mezzo.

Norme Generali per i Servizi Tecnici e Manutentivi

Ai fini di garantire la massima sicurezza a conducenti e utilizzatori, la Società o sua delegata, si riserva di verificare in qualsiasi momento lo stato e la condizione di ogni veicolo. L'Ente faciliterà tali operazioni mettendo a disposizione i veicoli, concordandone le modalità operative.

L'Ente riconosce che il ritardato od omesso controllo periodico, la mancata segnalazione di un guasto, o il mancato rispetto di quanto previsto al successivo punto 4, possono compromettere la sicurezza del veicolo ed eventualmente essere la causa di manutenzioni più onerose.

In tal caso l'Ente si obbliga a sostenere le spese di riparazione derivanti o a rimborsarne il costo alla Società.

Consegna e riconsegna del veicolo

La consegna del veicolo si completerà mediante la sottoscrizione del verbale di consegna da parte dell'Ente stipulante il contratto di comodato: tale verbale riporterà altresì i documenti e le dotazioni presenti sul veicolo.

Alla scadenza del periodo di comodato, l'Ente si impegna a riconsegnare alla Società o a sua delegata, i veicoli offerti in comodato nello stato in cui li ha ricevuti, salvo il deterioramento ed il consumo dovuti al normale uso degli stessi, e corredati di tutti i documenti e le dotazioni ricevute.

In fase di riconsegna ogni veicolo sarà verificato congiuntamente dalle parti in relazione ad eventuali danni immediatamente visibili, riservandosi parte comodante una più approfondita verifica una volta riportato in sede il mezzo. Ogni costo necessario per riparazioni/ripristini/pulizie, salvo diverso accordo scritto fra le parti sarà a carico dell'Ente. In particolare, l'Ente si farà carico del ripristino funzionale degli accessori e delle strumentazioni formanti la dotazione del veicolo; della mancata riconsegna di accessori, di documentazione di bordo, dello smontaggio di accessori o personalizzazioni installati dallo stesso e di eventuali danni a carrozzeria, motore e quant'altro dovesse emergere dalla verifica. In detti casi Parte Comodante invierà comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC all'Ente indicante i danni ed i deterioramenti (eccedenti il normale uso) evidenziati, nonché preventivo dei costi necessari per la loro riparazione/ripristino, dando possibilità all'Ente di procedere alla verifica di quanto emerso presso l'Autofficina/Carrozzeria ove sarà ricoverato il mezzo. Trascorsi tre giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, la Società sarà autorizzata ad eseguire le necessarie riparazioni/pulizie. Decorso ulteriore 3 giorni lavorativi, senza riscontro alcuno, Parte Comodante procederà all'addebito dei relativi costi secondo preventivo inviando ulteriore missiva a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC. L'Ente beneficiario si

Firma Ente Beneficiario

.....

Firma Comodante

.....

Per presa visione e accettazione

impegna a provvedere al risarcimento di quanto addebitato entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di detta ultima comunicazione

Ai fini di quanto anzi indicato, non è considerato "consumo dovuto all'uso", a titolo esemplificativo: la tappezzeria bruciata/tagliata; cerchi ruota piegati; carrozzeria ammaccata; etc.

Il verbale di consegna attesta – ai fini contrattuali - l'effettiva data di consegna e la restituzione dei veicoli; i dati e le annotazioni in esso riportati costituiscono base documentale solo per quanto di immediatamente riscontrabile per la determinazione degli eventuali oneri non inclusi nel contratto di comodato e pertanto a carico del Ente).

Obblighi dell'Ente relativi al Veicolo

L'Ente si impegna e garantisce che il veicolo in comodato sarà condotto soltanto da persone in possesso di valida patente e dei requisiti necessari per la guida del veicolo secondo le disposizioni di legge in vigore e, a tal proposito, si impegna ad informare tutti gli utilizzatori dei veicoli degli impegni sotto indicati ed, in ogni caso, si dichiara fin da ora responsabile per tutti i danni patiti dalla Società anche in caso di incompleta od omessa conoscenza dei medesimi impegni da parte del conducente.

In particolare l'Ente si impegna per sé e per i conducenti del veicolo:

1. Ad utilizzare il veicolo in maniera tale da non rendere invalide, inefficaci o non applicabili le polizze di assicurazione;
2. A verificare periodicamente i livelli dei liquidi e dei materiali di consumo, ovvero sospendere immediatamente l'uso del veicolo in caso di accensione delle spie di segnalazione di guasto. L'Ente s'impegna espressamente, ai sensi del presente comma, a risarcire la Società per qualsiasi danno subito in conseguenza del mancato rispetto delle presenti prescrizioni;
3. A non adibire il veicolo a trasporto di persone e/o bagagli in eccedenza a quanto indicato nel libretto di circolazione ed in quello "uso e manutenzione" della casa costruttrice;
4. A non manomettere il contachilometri, o comunque danneggiarlo;
5. A condurre, custodire, conservare ed utilizzare il veicolo con la diligenza e la prudenza del buon padre di famiglia;
6. Ad utilizzare il veicolo attenendosi scrupolosamente alle norme del Codice della strada;
7. A comunicare con periodicità **semestrale** alla Società i chilometri percorsi;
8. A non utilizzare il veicolo per competizioni in genere, per trainare, rimorchiare o spingere altro veicolo (salvo che il veicolo sia munito di apposito gancio di traino regolarmente collaudato ed assicurato a cura della Società su richiesta del Ente);
9. Ad osservare le istruzioni del manuale operativo fornito dalla Società, in dotazione ad ogni veicolo;
10. A non apportare modifiche al veicolo ed a non installare apparecchiature ed attrezzature (di qualsiasi genere e specie) senza espressa autorizzazione della Società, ed in ogni caso assumendosi tutti gli oneri e spese relative alla installazione e successivo ripristino del veicolo;
11. A custodire con la dovuta diligenza tutte le chiavi ed i codici ricevuti ed a riconsegnarli alla Società ogni qualvolta siano necessarie, in particolare, in caso di furto, ricodifica chiavi, recupero e soccorso, ed al termine della locazione. A tale riguardo il comodatario è responsabile sull'uso di dette chiavi e relativi codici, impegnandosi a corrispondere alla Società tutti gli eventuali oneri e costi aggiuntivi derivanti dalla omessa o ritardata consegna delle stesse.

Firma Ente Beneficiario

.....

Firma Comodante

.....

Per presa visione e accettazione

12. A consentire la guida del veicolo solo ai soggetti espressamente autorizzati e fin da ora si impegna a riconoscere alla Società tutti i danni patiti e gli oneri sostenuti, in conseguenza del mancato rispetto di quanto sopra.
13. A richiedere l'effettuazione del tagliando ed a sostituire la cinghia di distribuzione come espressamente indicato nel libretto di manutenzione del veicolo. A tal fine si rammenta che la mancata tagliandazione del veicolo e la sostituzione della cinghia di distribuzione nei termini previsti dalla casa madre comportano la decadenza delle garanzie del veicolo. Resta inteso fra le parti che, qualora, a causa della negligenza dell'Ente, i tagliandi non venissero eseguiti nelle scadenze previste, ogni spesa non coperta dalla garanzia sarà esclusivamente a carico dell'Ente.
14. Ad utilizzare esclusivamente, nel caso vi siano riparazioni a carico della Società, siano essi guasti o riparazioni necessarie, officine e carrozzerie convenzionate, il cui elenco dettagliato sarà fornito unitamente al veicolo a cura della società. In particolare, in detti casi, l'Ente dovrà inviare tramite fax preventivo di riparazione alla comodante. Ad avvenuta approvazione da parte della comodante il comodatario potrà provvedere comunque alla riparazione. In caso l'Ente non attenda l'approvazione del preventivo la riparazione resterà a carico dell'Ente stesso.
15. Ad assolvere all'obbligo stabilito dall'art. 94, co. IV D.Lgs 285/1992 a sua cura e spese entro 30 gg dalla consegna del mezzo, obbligo questo che prevede in capo ai titolari di diritto di godimento di autoveicoli conseguente alla stipulazione di contratto di comodato d'uso di durata superiore a 30 (trenta) giorni di effettuare le comunicazioni alla competente sede della Motorizzazione Civile, come previsto dall'art. 247 bis comma 1 lett. A) D.P.R. 495/1992, e confermato dalla circolare del Ministero dei Trasporti (prot. n. 15513) del 10.07.2014.

Si rammenta che l'elusione/inosservanza di tali obblighi, anche da parte dell'utilizzatore, comporta la risoluzione del contratto per inadempimento del Comodatario

Per la MANUTENZIONE DEL VEICOLO
si invita a contattare:

Fax n. _____

Mail: _____ @ _____

Referente: _____ (cell. _____)

In CASO DI SINISTRO
si invita a contattare:

Fax n. _____

Mail: _____ @ _____

Referente: _____ (cell. _____)

Firma Ente Beneficiario

Firma Comodante